Comune di
Ancona

COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SUI EDILIZIA RESIDENZIALE, PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO

Rif. Prot. n.

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE SUI
EDILIZIA RESIDENZIALE, PRIVATA,
COMMERCIO, PATRIMONIO
N. 24/M DEL 17/7/2020**

OGGETTO: VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE - LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI - DIVIETI SULL'USO DI CONTENITORI IN VETRO

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 28/02/2020 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la funzione di Dirigente ad interim della Direzione SUI Edilizia Privata, Commercio, Patrimonio;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 236 del 14/7/2020 avente ad oggetto: "VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE - LIMITAZIONI AL CONSUMO DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI - DIVIETI SULL'USO DI CONTENITORI IN VETRO";

Considerato che con la predetta deliberazione è stata demandata alla DIREZIONE SUI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, COMMERCIO, PATRIMONIO la formulazione di una proposta di riordino della materia attraverso la predisposizione di un atto regolamentare da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, per competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

I. mantenere il divieto dell'uso di posate, bicchieri e cannucce monouso in materiale plastico non biodegradabile e/o compostabile per la somministrazione e la distribuzione a qualsiasi titolo di alimenti e bevande;

II. modificare le disposizioni relative alla vendita e alla detenzione di contenitori di vetro prevedendo il solo divieto, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, di circolare e stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc…), preso atto che già l'abbandono di contenitori in vetro sulla pubblica via è vietato dalle normative sui rifiuti e che il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro contrasta con il principio del riuso e della riduzione della plastica;

III. per quanto attiene la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche e per quanto attiene la regolamentazione delle attività che si affacciano su piazza del Plebiscito, luogo della cosiddetta "movida" cittadina, dove il diritto allo svago va conciliato con il diritto al riposto dei residenti, limitando anche gli orari di diffusione della musica da parte degli esercenti, le attuali disposizioni vanno modificate come appresso indicato;

<u>esercizi commerciali</u>

a) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;

<u>esercizi di somministrazione alimenti e bevande</u>

a) divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;

b) divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00, se non esercitata con servizio al tavolo;

c) dalle ore 03:00 alle ore 06:00 si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007), ovvero divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo (in caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00);

d) i locali che si affacciano su piazza del Plebiscito dovranno cessare qualsiasi tipo di emissione sonora musicale effettuata con qualsiasi mezzo, sia all'interno che all'esterno del locale, entro le ore 24.00;

Richiamate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'amministrazione comunale ed attualmente in vigore.

Rilevata la necessità di procedere al riordino della disciplina della vendita e somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale nella deliberazione n. 236 del 14/7/2020 e delle motivazioni nella predetta illustrate, in attesa dell'approvazione di un testo organico da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

1. E' vietato, in tutto il territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del mattino successivo, circolare e stazionare su suolo pubblico detenendo bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro aperti (bottiglie, bicchieri, ecc…);

2. Gli esercizi commerciali non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva;

3. Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande non possono:

a) vendere per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21:00 per tutta la notte e fino alle ore 7:00 della mattina successiva, fatta eccezione per l'asporto in bicchiere fino alle ore 01:00;

b) somministrare, al di fuori del servizio al tavolo, bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 01:00 e fino alle ore 03:00;

c) somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, senza alcuna eccezione per il servizio al tavolo, dalle ore 03:00 alle ore 06:00, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 6 del c.d. Decreto Bianchi (D.L. 117/2007 convertito con modificazioni in L. n. 160/2007);

4. i locali che si affacciano su piazza del Plebiscito dovranno cessare qualsiasi tipo di emissione sonora musicale effettuata con qualsiasi mezzo, sia all'interno che all'esterno del locale, entro le ore 24.00.

Si comunica inoltre che ai sensi dell'art. 5 e seguenti della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuliano Giordani, Responsabile U.O. Commercio e che gli atti sono in visione presso la suddetta U.O. Sita in Largo XXIV Maggio 1.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Marche ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104/2010 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ancona.

La Polizia Municipale è incaricata di far osservare la presente ordinanza.

Ancona, 17/7/2020

Dott. Giuliano Giordani
Responsabile del Procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Arch. Claudio Centanni

Dirigente del Servizio
SUI Edilizia Residenziale Privata Commercio Patrimonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SI INOLTRA A:

- Polizia Municipale;
- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Confcommercio, confartigianato, Cna, Confesercenti.